

## **STATUTO**

**GARFAGNANA ECOLOGIA  
AMBIENTE S.R.L.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA  
LU VIA PIO LA TORRE 2/C  
Numero REA: LU - 221096  
Codice fiscale: 02381940465  
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2024 - Statuto completo .....	2
--	---

**ALLEGATO: "A"**  
**AL REP: 31552**  
**E RACC: 16802**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Costituzione - Sede - Oggetto - Durata**

**Costituzione**

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L.", indicata nel prosieguo come "la società". La società, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio RetiAmbiente S.p.A., adotta il modello organizzativo in house, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016.

Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.

La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti oggetto di affidamento a RetiAmbiente S.p.A. da parte dell'Autorità "A.T.O. Toscana Costa" e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**Sede**

La società ha sede nel territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire sedi secondarie nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

**Oggetto sociale**

La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori di alcuni dei comuni dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", individuati secondo i criteri di prossimità, efficacia ed economicità. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e speciali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e speciali;
- b) la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai

rifiuti urbani e speciali;

c) la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali;

d) l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio e per conto delle società di gestione del servizio integrato dei rifiuti operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. toscana Costa"; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e speciali;

e) l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge;

f) esercizio di autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi veicolo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo.

La società può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari che sono strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

La società è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. È esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

La società non può assumere e detenere partecipazioni in società, salvo delibera autorizzativa dell'Assemblea.

La società può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009, convertito dalla Legge 33/2009.

**Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato della società.

**TITOLO II**

**Capitale sociale - Soci - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento - Finanziamenti**

**Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro ottantamilaottocento/00 (euro 80.800,00).

Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura.

La società, con deliberazione dell'Assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'Assemblea. Si applicano gli art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

**Soci**

Può assumere e mantenere la qualità di socio esclusivamente la società RetiAmbiente S.p.A.

**Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.

**Finanziamenti**

La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

La società può acquisire eventuali finanziamenti del socio nel rispetto delle norme di legge.

**TITOLO III**  
**Organi Sociali**

**Organi sociali**

Sono organi della Società:

l'Assemblea;

l'Organo amministrativo;

l'Organo di controllo.

È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. È altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

**Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso spedito all'unico socio per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; esso può fissare il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà comunque aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'ambito territoriale

ottimale "A.T.O. Toscana Costa". È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione dell'Assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno:

per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;

per autorizzare l'Organo amministrativo all'approvazione del budget di previsione di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

#### **Presidenza dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, nel caso di organo amministrativo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal rappresentante dell'unico socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.

Il Presidente nomina un segretario verbalizzante; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio, alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

#### **Intervento e decisioni dell'unico socio**

Le decisioni dell'unico sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

L'unico socio può intervenire all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.

Non può essere conferita delega all'Organo amministrativo, all'Organo di controllo, al Revisore e ai dipendenti della società.

La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole dell'unico socio, il quale può anche decidere di convocarla autonomamente, in caso di inerzia o diniego da parte dell'Organo amministrativo.

In ogni caso, la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'unico socio e l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

#### **Competenze dell'assemblea**

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo di amministrazione o dall'unico socio.

L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle seguenti materie:

- modificazioni dello statuto;
- operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
- aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- riduzione del capitale sociale;
- operazioni di fusione e scissione;
- scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;

L'assemblea, in sede ordinaria, delibera su:

- acquisto e cessione di ramo d'azienda;
- approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- indirizzi all'organo di amministrazione in ordine agli obiettivi da perseguire;
- linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;
- approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- nomina dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso del Presidente dello stesso e determinazione del compenso ad essi spettante;
- revoca dell'Amministratore unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso ad esso spettante;
- nomina del revisore legale su proposta del collegio sindacale e determinazione del compenso.

#### **Organo amministrativo**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 la società è amministrata dall'Organo amministrativo costituito di norma da un Amministratore unico. Può essere nominato un Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e secondo delibera dall'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Si applicano all'Organo amministrativo le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti. L'Organo amministrativo ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause.

L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

L'Assemblea può revocare l'Organo amministrativo anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

#### **Poteri dell'Organo amministrativo**

L'Organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'Organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'unico socio.

L'Organo amministrativo può nominare un Direttore generale stabilendone i poteri.

Per specifiche materie o categorie di atti l'Organo amministrativo può delegare al Direttore generale la rappresentanza della società e la firma.

Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'Organo amministrativo, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, esso assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Non è delegabile dall'Organo amministrativo il potere di sottoporre all'Assemblea gli atti da approvare o autorizzare. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo e pertanto non possono formare oggetto di delega, neppure al Presidente o all'Amministratore Delegato, in caso di Consiglio di Amministrazione:

- approvazione del budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso, da sottoporre all'Assemblea;
- approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;
- nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
- nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- acquisto, alienazione e permuta di immobili;
- concessione di garanzie;
- operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine.

L'Organo amministrativo adotta i regolamenti societari conformandosi alle medesime disposizioni regolamentari adottate dalla Capogruppo.

Le decisioni dell'Organo amministrativo, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

Qualora costituito in forma collegiale, l'Organo amministrativo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito ai componenti per posta elettronica o per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno tre giorni prima della riunione.

L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Organo amministrativo può essere convocato anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa". È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione dell'Organo amministrativo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

**Compensi dell'Organo amministrativo**

All'Organo amministrativo spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese rispetto alle quali la società adotta il Regolamento della Capogruppo.

È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

#### **Organo di controllo e suoi compensi**

Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo è svolta di norma da un Sindaco unico scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali ed in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge.

L'Organo di controllo può avere composizione collegiale: si applicano in tale ipotesi gli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea la quale provvede anche alla individuazione del Presidente, se organo collegiale, ed alla nomina dei membri supplenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione indiretta al capitale di amministrazioni pubbliche, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo può essere inoltre incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Esso è immediatamente rieleggibile per un ulteriore mandato triennale. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il compenso annuo spettante all'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

#### **Revisione legale**

Il Revisore legale è nominato dall'Assemblea. Il Revisore legale, se nominato, certifica che il bilancio sia stato redatto secondo corretti principi contabili secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La revisione può anche essere affidata all'Organo di controllo o ad una società di revisione.

All'incarico di revisione legale si applica l'art. 17, comma

1 del D.Lgs. 39/2010; esso si conclude alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio utile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il compenso annuo spettante per la revisione è determinato dall'Assemblea nella seduta in cui avviene la nomina secondo criteri di adeguatezza rispetto alla prestazione richiesta. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

#### **Organismo di vigilanza**

Nell'ipotesi in cui la società abbia adottato un modello di organizzazione e gestione in applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la funzione di vigilanza, ivi prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), è affidata all'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di vigilanza è composto di norma in forma monocratica.

L'Organismo di vigilanza è nominato dall'Assemblea e rimane in carica per tre anni. Esso può essere immediatamente rinnovato nell'incarico per non più di due volte consecutive.

Il compenso annuo spettante all'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

### **TITOLO IV**

#### **Budget - Bilancio - Utili**

##### **Budget**

L'Organo amministrativo, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dall'unico socio, predispose annualmente, entro il 31 dicembre, il budget di previsione e lo presenta all'Assemblea.

Il budget di previsione contiene:

- gli obiettivi di gestione della società;
- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
- il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
- la relazione illustrativa dell'Organo amministrativo.

Nel corso dell'esercizio l'Organo amministrativo può presentare all'Assemblea eventuali revisioni e aggiornamenti del budget.

Qualora l'Organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Nella relazione sulla gestione l'Organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati

con riferimento al budget.

#### **Bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con la relazione sul governo societario.

La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario e dalla relazione del Sindaco revisore, è trasmesso all'unico socio contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione.

#### **Utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, previa delibera assembleare, sono distribuiti all'unico socio salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'Organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

### **TITOLO V**

#### **Ulteriori norme per il controllo analogo congiunto**

##### **Controllo di gestione**

La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione finalizzato alla rilevazione periodica, infra-annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.

Le rilevazioni del controllo di gestione sono prontamente messe a disposizione dell'Organo amministrativo per l'adozione delle misure di sua competenza e da questo sono trasmesse all'unico socio.

##### **Controllo analogo congiunto**

L'attività della società è improntata ai principi di economicità ed efficacia.

La società è assoggettata ad un controllo congiunto dei soci di RetiAmbiente S.p.A. analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi.

Il controllo analogo congiunto, di cui al comma precedente,

si esplica attraverso:

- le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
  - le previsioni dello statuto di RetiAmbiente S.p.A.;
  - le forme di coordinamento stabilite dai soci di RetiAmbiente S.p.A. fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.
- Quando l'Assemblea della società deve assumere deliberazioni circa le modalità di gestione del servizio, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche ai Comuni soci serviti.

#### **Sistema informativo**

La società si conforma al sistema informativo definito da RetiAmbiente S.p.A., finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra la società, RetiAmbiente S.p.A. ed i comuni soci di quest'ultima, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione servizi, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.

La società trasmette prontamente all'unico socio nonché ai Comuni soci di RetiAmbiente S.p.A. che ne facciano richiesta, e per essi ai loro organi ed uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo nonché le informazioni e/o gli atti necessari per adempiere agli obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore o all'acquisizione di elementi conoscitivi riferiti alla società.

La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

#### **Trasmissione di determinati atti all'unico socio**

L'Organo amministrativo trasmette a RetiAmbiente S.p.A. contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- il budget di previsione;
- gli aggiornamenti del budget di previsione;
- il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni dell'Organo di controllo e del Revisore.

Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa a RetiAmbiente S.p.A. entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

### **TITOLO VI**

#### **Scioglimento e liquidazione**

##### **Nomina del liquidatore**

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

**TITOLO VII**  
**Norme finali**

**Foro competente**

Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello competente sul Comune in cui la società ha la sede legale.

**Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme.

F.TO - Giuseppe Paterno'

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)